

LINEA GUIDA N. 5

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ENERGETICA IN AMBITO CITTADINO

La finalità della presente linea guida è quella di definire gli adempimenti necessari, ai sensi delle norme vigenti, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio.

1. LA RELAZIONE ENERGETICA

La **Relazione Energetica**, comunemente conosciuta come relazione legge 10, è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio - impianto, con particolare attenzione alle dispersioni termiche.

La Relazione Energetica (redatta secondo DM 26 giugno 2015, così come aggiornato dal DM Requisiti Minimi 2024) è disciplinata dall'art. 8 del DLgs. 192/05 ed è obbligatoria per gli interventi di:

- **Nuova Costruzione;**
- **Ristrutturazione Edilizia Importante** (si ha quando le opere interessano una sup. > del 25 % della sup. dell'involucro dell'intero edificio, Art. 2 del D. Lgs 192/2005, l-vicies quater);
- **Riqualificazione Energetica** (si ha quando le opere interessano una sup. ≤ del 25 % della sup. dell'involucro dell'intero edificio, Art. 2 del D. Lgs 192/2005, l-vicies ter);

Quando presentare la Relazione ex Legge 10 - si prescrive la presentazione della Relazione ex Legge 10, **in fase di progettazione, per gli interventi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione Edilizia Importante**, per poter consentire all'Ente di effettuare le verifiche obbligatorie ai sensi dell'Art. 8, co 1-bis "una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica".

Nei restanti casi previsti dalle norme (es. Riqualificazione Energetica), la Relazione energetica potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori (Art. 8, co. 1 del D. Lgs 192/2005).

2. TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, TRANNE IL CENTRO STORICO

Adempimenti obbligatori previsti nei casi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione Edilizia Importante:

- Fornire dimostrazione del rispetto del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii, Art. 26 e relativo Allegato III, co. 2.1, ossia dimostrare il rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria + la climatizzazione. (dimostrazioni da inserire all'interno della Relazione energetica ex legge 10);
- Fornire dimostrazione del rispetto del D. Lgs. 192/2005 e ss.m m.ii.; Art. 8, co. 1-bis, ossia una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, quali: sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio consumi; tale valutazione è oggetto di verifica in fase progettuale; (dimostrazioni da inserire all'interno della Relazione energetica ex Legge 10);

3. CENTRO STORICO

La Relazione Energetica in Centro Storico è obbligatoria anche negli immobili tutelati ai sensi della Parte Seconda e terza del D.Lgs. 42/2004 e in quelli specificatamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, **nei medesimi casi, modalità e contenuti illustrati nei paragrafi 1 e 2 della presente linea guida, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli.**

Nei casi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione Edilizia Importante, per interventi da realizzarsi su immobili tutelati ai sensi della Parte seconda e terza del D.Lgs. 42/2004 e a quelli specificatamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 199/2021 implichi un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni dell'art. 26, co. 9 del D.Lgs 199/2021, previo parere dell'autorità competente su predetti vincoli.

In tal caso occorre fornire, specificando anche le ragioni (vincoli, Norme di PPCS, etc):

- Dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., art. 26 e relativo Allegato III, co.2.1., ossia l'impossibilità di garantire la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria + la climatizzazione. (dimostrazioni da inserire all'interno della Relazione energetica ex legge 10);
- Fornire dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, art. 8, co. 1-bis, ossia l'impossibilità di ottemperare all'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, quali: sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio consumi. (dimostrazioni da inserire all'interno della Relazione energetica ex legge 10);

- Rispettare in ogni caso il D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., art. 8, co.1-bis, ossia presentare la Relazione ex Legge 10, redatta secondo il DM 26 giugno 2015 così come aggiornato dal D.M. requisiti Minimi 2024, dove vengono esplicitate tutti i contenuti sopra descritti.

L'ufficio provvederà a verificare la completezza della documentazione relativa alla Relazione ex Legge 10 secondo i contenuti sopra esposti.

QUADRO NORMATIVO

- D. Lgs. 192/2005 e ss.m m.ii. - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Contiene importanti definizioni per quanto riguarda interventi di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante, riqualificazione energetica. Norma la Relazione ex Legge 10. Articoli più importanti:

- Art. 1. Finalità;
 - Art. 2. Definizioni;
 - Art. 3. Ambito di intervento;
 - Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni;
- DM 26 giugno 2015, Allegato I, Allegato II, Allegato III - "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Contiene indicazioni sulla corretta metodologia di calcolo e compilazione della Relazione ex Legge 10. Si ricollega pertanto all'Art. 8 del D. Lgs. 192/2005. È stato aggiornato dal Decreto requisiti Minimi 2024;
 - D.Lgs. 48/2020 - "Prestazioni energetiche degli edifici". Questo Decreto legislativo ha modificato diversi articoli del D. Lgs. 192/2005;
 - Decreto requisiti Minimi 2024. Sostituirà in precedente DM 26 giugno 2015, tra l'altro comportando modifiche ai contenuti minimi della Relazione ex Legge 10. In particolare, per quanto riguarda la Relazione ex Legge 10, tratterà tematiche quali: Revisione del parametro H't e Trasmittanza;
 - D. Lgs. 199/2021 e ss.m m.ii - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Articoli e allegati più importanti:

- Art. 3. Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili;
- Art. 4. Principi generali;

- Art. 25. Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici. Ha abrogato l'art. 7 del D.lgs n. 28/2011. Si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II del presente decreto.
- Art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Ha abrogato l'art. 11 e l'Allegato III del D.lgs n. 28/2011.

Nei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia rilevante è previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto (vedere art. 26, co. 1 D.lgs 199/2001). L'inosservanza dell'obbligo di cui al co.1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (vedere art. 26, co. 4 D.lgs 199/2001). Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella Relazione ex Legge 10, di cui all'art. 8, co. 1, del D.lgs 2005, n. 192 (vedere art. 26, co. 5 D.lgs 199/2001). L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione è evidenziata dal progettista nella Relazione ex Legge 10, di cui all'art. 8, co. 1, del D.lgs 2005, n. 192 (vedere art. 26, co. 9 D.lgs 199/2001).

- Allegato II. Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici. Contiene le disposizioni che disciplinano le procedure inerenti l'installazione di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Si ricollega all'art. 25 del presente decreto.
- Allegato III. Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Chiarifica e approfondisce i contenuti dell'art. 26 del presente decreto.